



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fase. 8.163.1/2021 SSPNRR

Roma vedi intestazione digitale

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
VA@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

Alla Società Nextpower Development Italia S.r.l.
npditalia@legalmail.it

Oggetto: [ID: 8017] **Vigasio (VR):** progetto di un impianto fotovoltaico avente potenza potenziale pari a 22 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, integrato da un sistema di accumulo, da realizzarsi nel Comune di Vigasio (VR), in località Via delle Robinie ex lottizzazione Green Village.

Procedimento ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 152/2006 VIA

Proponente: Nextpower Development Italia S.r.l.

Parere

E.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
province di Verona, Rovigo e Vicenza
sabap-vr@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della DG ABAP

Al Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico* della DG ABAP

Alla Regione del Veneto
Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e
contenzioso
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

Alla Provincia di Verona
provincia.verona@cert.ip-veneto.net

Al Comune di Vigasio (VR)
vigasio.segreteria@halleycert.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401
PEC-ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO-ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132, per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 per cui "*Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso*".

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, e convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance".

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", secondo cui la Soprintendenza Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura, istituita ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni sono interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale, anche con riferimento ai procedimenti pendenti.

CONSIDERATO che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informata digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."(Rev.4del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

PREMESSO che la Società **Nextpower Development Italia S.r.l.** con nota del 28.12.2021, perfezionata in ultimo presso il MASE con nota prot. MiTE-97032 del 03.08.2022 ha presentato istanza di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che con nota prot. n. 113624 del 19.09.2022, agli atti di questo Ufficio con nota prot.n. 3605 del 20.09.2022, il MiTE (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) ha comunicato la procedibilità dell'istanza per il progetto in esame e ha evidenziato che ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, la documentazione presentata dal Proponente è stata pubblicata sull'apposita piattaforma *web*, all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8480/12533>.

CONSIDERATO che il progetto oggetto della suddetta istanza, sulla base di quanto dichiarato dalla Società, rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. 152/2006, pertanto per lo stesso si applicano tempi e modalità previsti dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 152/2006 per i progetti di cui al citato art. 8, c. 2-bis.

PREMESSO che questo Ufficio con nota prot.n. 3709 del 22.09.2022 ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio (ABAP) per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e il contributo istruttorio ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP richiedendo altresì di voler comunicare eventuale carenza documentale utile all'espressione del proprio parere.

CONSIDERATO che con nota prot. 4756 del 20.10.2022 il Servizio II della DG ABAP, a seguito delle comunicazioni per le vie brevi intercorse con la Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 19.10.2022 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in merito alla richiesta di integrazioni.

CONSIDERATO che con nota prot. 4781 del 20.10.2022 questa Soprintendenza Speciale, in accordo con quanto riferito per le vie brevi dalla Soprintendenza BAAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e dal Servizio II della DG ABAP con la nota su menzionata ha trasmesso la richiesta di documentazione integrativa.

CONSIDERATO che con nota prot. 30358 del 21.10.2022 acquisita agli atti della Scrivente con nota prot. 4844 del 24.10.2022 la Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in merito alla necessità di acquisire documentazione integrativa, confermando quanto già condiviso per le vie brevi con il Servizio II della DG ABAP e con questo Ufficio.

CONSIDERATO che con nota del 09.02.2023 acquisita agli atti di questo Ufficio con nota prot. 1955 del 13.02.2023 la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio con la nota su menzionata.

CONSIDERATO che con nota prot. 2947 del 02.03.2023 questa Soprintendenza Speciale ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e al Servizio II e III di esprimere il proprio contributo istruttorio a valle dell'avvenuta pubblicazione della documentazione integrativa sul sito *web* del MASE.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che in riscontro alla richiesta formulata da questo Ufficio con nota prot.n. 2947 del 02.03.2023 la Soprintendenza ABAP con nota prot.n. 15432 del 17.05.2023 acquisita agli atti della Scrivente con nota prot. 8433 del 18.05.2023 ha trasmesso il proprio parere a valle delle integrazioni trasmesse dal proponente.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 9301 del 29.05.2023 il Servizio II della DG ABAP ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

ESAMINATI tutti gli elaborati trasmessi, integrati e pubblicati sul sito del MASE, rinvenibili presso il link sopra indicato.

VISTI tutti i pareri, osservazioni e riscontri pubblicati sul sito del MASE e pervenuti a questo Ufficio.

CONSIDERATO che dalla documentazione pubblicata si apprende quanto segue in merito alle caratteristiche dell'intervento e alle sue interferenze con i beni culturali, paesaggistici e con il contesto territoriale e paesaggistico in cui si inserisce.

[Localizzazione]

Secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato *NPD_VIG_PAE01rev - Relazione paesaggistica_signed*]:«l'area di impianto è situata a 600 metri est dai confini del centro urbano di Vigasio e si presenta utilizzata ai fini agricoli per la produzione principale di foraggiere in aree irrigue.

[...] Il sito è relativo ai terreni di completamento della lottizzazione Green Village, consolidata in tutti gli aspetti approvativi ma attuata in minima parte. L'area confina a sud e a est con terreni agricoli di altre proprietà; a ovest con i corsi d'acqua Graicelle Lago Di Vaccaldo e Grimanella e Graicella Grimani, che generano il vincolo di cui al D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; a nord invece, l'impianto è prossimo alla zona residenziale della lottizzazione "Green Village" realizzata.

[...] L'impianto di produzione interesserà una superficie di circa 31 ha.

[...] L'impianto di rete per la connessione di E-Distribuzione spa ricade esclusivamente il Comune di Vigasio, in parte su Strada Provinciale N. 51 interessata dall'interramento della nuova linea MT 20 kV per circa 3200 metri; ed in parte su aree private di cui alle particelle 1091, 1173, 1120 del foglio catastale n. 20 del Comune di Vigasio, interessate dalla realizzazione della cabina di consegna e dall'interramento della nuova linea MT 20 kV per circa 410 metri».



Fig. 1 Ubicazione impianto e opere di rete su ortofoto




Fig. 2 Localizzazione impianto su CTR

Come riportato dal Proponente nella documentazione integrativa presentata a valle della Richiesta di integrazioni formulata da questa Soprintendenza Speciale e trasmessa con nota prot. 4781 del 20.10.2022 [Cfr. Relazione Documento Unitario integrazioni, *Elaborato NPD_VIG_AMM-A11 - Documento unitario integrazioni*]: «Il Comune di Vigasio, attraverso lo strumento del P.A.T. ha definito tali aree come di urbanizzazione consolidata predisponendo il piano di lottizzazione Green Village (Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio Parere n. 37 del 17 Maggio 2012 della Commissione Regionale VAS), consistente in un conglomerato di 350 villette, un parco, piazze, una chiesa, scuola materna e piscina in un'area di c.ca 500.000 mq. Seppure il progetto di lottizzazione non è

stato completato, l'area in questione ha mantenuto la destinazione d'uso prevista nel piano di lottizzazione. I terreni interessati dal progetto non sono considerabili superficie agricola utilizzata (SAU) in quanto calcolata nel dimensionamento del PAT come area residenziale e non superficie agricola».

[Caratteristiche di intervento]

Secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato *NPD_VIG_PAE01rev - Relazione paesaggistica_signed*]: «Il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico del tipo ad inseguitori monoassiali per la produzione di energia elettrica in regime di cessione totale, con un sistema di accumulo (Energy storage system).

L'impianto di produzione avrà potenza nominale di 21067 kW, pari alla somma delle potenze nominali dei moduli fotovoltaici installati, ed una potenza richiesta in immissione di 17970 kW alla tensione rete di 20 kV, comprensivo delle opere di rete per la connessione ricadenti nel medesimo comune di Vigasio (VR).

Il terreno dove sorgerà l'impianto fotovoltaico è relativo ai terreni di completamento della lottizzazione Green Village.

Consolidato in tutti gli aspetti approvativi, il P.U.A. dell'area è stato attuato in minima parte ed i tempi per il completamento richiedono una revisione amministrativa che il Piano degli Interventi verificherà in un quadro previsionale di breve termine (Rif. Relazione tecnica del PAT Comune di Vigasio).

Il terreno è nella disponibilità del produttore che presenta istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione in virtù di contratto preliminare di compravendita.

Le aree oggetto di intervento hanno una estensione di circa 31 ha [...].

[...] Per l'impianto saranno realizzate:

- 9 cabine elettriche per la conversione DC/AC e per l'elevazione della potenza a media tensione 20 kV;
- 9 cabine storage, nove cabine ad uso promiscuo e locale tecnico;
- 3 cabine ad uso locale O&M (gestione e manutenzione) a servizio dell'intero impianto, una cabina utente e una cabina di consegna.

[...] Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di accumulo agli ioni di litio di circa 9 MW di potenza e con una capacità di circa 36 MWh. Il sistema di accumulo, alloggiato in 9 cabine del tipo container standard ISO 20', sarà alimentato sia dall'impianto di produzione che dalla rete di e-distribuzione.

L'impianto sarà idoneamente dotato dei dovuti sistemi di allarme e videosorveglianza. Saranno realizzati una rete di cavidotti interrati, interni al campo fotovoltaico, per la distribuzione della corrente continua e per la distribuzione della corrente alternata in bassa tensione per l'alimentazione dei servizi ausiliari ed in media tensione fino alle cabine utente e di consegna.

È prevista la costituzione di un'ampia fascia arborea-arbustiva perimetrale con la finalità di mitigazione e schermatura paesaggistica. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di E-Distribuzione spa, è prevista la realizzazione di una nuova cabina di consegna NEXTPOWER D250-2-704947, collegata in antenna con nuova linea media tensione 20 kV in cavo interrato Al 185 mmq alla CP di Vigasio per quanto riguarda i lotti 2 e 3 dell'impianto; e per quanto riguarda il lotto 1 collegata in entra-esce sulla linea 20KV Zambonina da C.P. Vigasio tr. Cab. Green Village - Cab. Gazzani con nuova linea media tensione 20 kV in cavo interrato Al 185 mmq.

[...]

La consistenza dell'impianto in oggetto si può sintetizzare nei seguenti sistemi:

- Sistema di generazione o campo fotovoltaico (moduli e strutture di sostegno);
- Sistema di conversione (inverter) e trasformazione;
- Sistema di accumulo (Energy Storage System);
- Sistema d'interfaccia tra l'impianto fotovoltaico e la Rete (Cabina di consegna e cabina utente).

L'impianto sarà costituito da 9 generatori FV distinti, ai quali saranno collegati in ingresso i moduli fotovoltaici divisi in stringhe.

[...] L'impianto fotovoltaico è stato configurato con un sistema ad inseguitore solare monoassiale est-ovest a fila singola.

[...] La struttura di supporto è realizzata in acciaio da costruzione e progettata secondo gli Eurocodici standard. La maggior parte dei componenti metallici del tracker (tubo di torsione, pile...) sono zincati a caldo [...].

A seguito di richiesta di integrazioni e di modifiche, come rilevato nella Relazione Paesaggistica [Cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato *NPD_VIG_PAE01rev - Relazione paesaggistica_signed*] il Proponente ha previsto «la diminuzione dell'altezza dell'asse di rotazione dell'inseguitore solare che passa dai 1,77 metri del progetto presentato ai 1,67 metri del nuovo progetto adeguato (2,7 metri in posizione di massima estensione), nel rispetto delle specifiche dimensionali del costruttore di tracker. Si rappresenta inoltre che,



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

data la presenza di prato polifita tra i trackers e la necessità di effettuare periodicamente operazioni di sfalcio, l'altezza minima da terra non può scendere al di sotto dei 65 cm dell'attuale stato di progetto».

Secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato *NPD_VIG_PAE01rev - Relazione paesaggistica_signed*]: «[...] L'intero impianto fotovoltaico occuperà una percentuale pari a circa il 40% rispetto all'intera area di intervento individuata. Il resto della superficie pari a circa il 60% è destinata alle opere di mitigazione e suolo libero e comunque non viene computata nel calcolo della superficie coperta».

Secondo quanto riportato dal Proponente nella documentazione prodotta a seguito della richiesta di integrazioni elaborata e trasmessa da questa Soprintendenza Speciale con nota prot. 4871 del 20.10.2022 e nella relazione idraulica:

«Le opere in realizzazione non costituiscono impedimento o modifica del deflusso delle acque; [...] Il progetto non modifica il sistema dei canali di drenaggio esistenti [...]; Il progetto mantiene inalterato l'attuale sistema di drenaggio e la capacità di invaso dell'area [...]; dovrà essere valutata la presenza di aree depresse rispetto alla quota media del piano campagna e, conseguentemente, l'altezza delle componenti elettriche sensibili all'interno delle cabine dovrà essere opportunamente adeguata».




Fig. 3 Dimensioni principali dei tracker fornite dal produttore



Fig. 4 Rappresentazione del layout di impianto

Contesto paesaggistico

Secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato *NPD_VIG_PAE01rev - Relazione paesaggistica_signed*]: «Morfologicamente rientra nel più ampio sistema planiziale delle fasce fluviali e della pianura. È un territorio estremamente piatto, totalmente privo di una qualsiasi asperità, con una bassissima linea di pendenza longitudinale.

[...] Da un punto di vista idrografico il territorio comunale di Vigasio è costituito da un fitto reticolo di corsi d'acqua prevalentemente provenienti dalla linea delle risorgive, spesso arginati e rettificati, collegati ad un sistema di fossi e scoline diffusi capillarmente nel territorio agricolo.

Il principale corso d'acqua è rappresentato dal Fiume Tartaro che attraversa il territorio comunale da nord-ovest a sud-est e che costituisce il bacino idrografico del territorio di Vigasio (bacino idrografico del Fissero-Tartaro- Canalgrande).

Altri corsi d'acqua che interessano l'area di progetto sono dati dai corsi d'acqua Graicelle Lago Di Vaccaldo e Grimanella e Graicella Grimani che corrono ad ovest del sito.

Questi corsi d'acqua generano il vincolo paesaggistico relativo alla fascia di rispetto di 150 m da fiumi, torrenti e corsi d'acqua di cui al D.Lgs 42/04. All'interno dei terreni destinati ad ospitare il campo fotovoltaico sono presenti diversi canali di regimentazione delle

acque. All'interno dell'area di nostro interesse è presente un sistema di canali e scoline per la regimentazione delle acque frutto di interventi di bonifica».

Tra gli elementi di valore naturalistico-ambientale e storico-culturale che interessano il Comune di Vigasio il Proponente segnala:

- sistema delle zone umide;
- opere di bonifica;
- lunghe strade capezzagne rettilinee.

Inoltre, come riportato dal Proponente [Cfr. Relazione Paesaggistica, *Elaborato NPD_VIG_PAE01rev - Relazione paesaggistica_signed*]: «Nel comune di Vigasio sono presenti aree ascrivibili alla definizione del D.Lgs 34/2018 (bosco/foresta) lungo il corso del fiume Tartaro nella parte nord-ovest del territorio comunale. Questi lembi boschivi sono riconducibili alle fitocenosi del Quercocarpineti/ carpineti e del Saliceto e/o altre specie ripariali».

Per quanto riguarda il paesaggio agrario, secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Relazione Paesaggistica, *Elaborato NPD_VIG_PAE01rev - Relazione paesaggistica_signed*]: «[...] L'Ambito 34 della Bassa Pianura Veronese rappresenta il territorio agricolo di pianura per eccellenza, esso è stato plasmato dalle opere di bonifica e regimazione delle abbondanti acque. La copertura del suolo è data dalle ampie distese coltivate a seminativi: grano, riso, tabacco e foraggiere per l'alimentazione animale. Le vaste aziende agricole e la conformazione stessa del terreno hanno privilegiato un'agricoltura nettamente industrializzata che lascia poco spazio ormai agli elementi naturali (boschi planiziali, siepi, filari, zone umide), anche se recentemente si è assistito a tentativi di rinaturalizzazione con opere di piantumazione di arbusteti e siepi. Le aree agricole di questa porzione di territorio costituiscono il 54 % del totale a cui vanno aggiunte le coltivazioni in serra pari al 2 % del territorio.

Le fasce di rispetto fluviale coprono il 27 % della superficie con 1% occupata dai corsi d'acqua».




Fig. 5 Schema delle aree ricadenti nel vincolo per il quale si richiede autorizzazione paesaggistica, che dovranno invece necessariamente rimanere libere da strutture e pannelli fotovoltaici, secondo le prescrizioni sotto riportate.

Come riferito dal Proponente [Cfr. Relazione Paesaggistica, *Elaborato NPD_VIG_PAE01rev - Relazione paesaggistica_signed*]: «nonostante l'inquadramento urbanistico del PAT e del PI di Vigasio classifichi l'area di nostro interesse come area di urbanizzazione consolidata/zona residenziale sperimentale (ex lottizzazione Green Village), questa risulta attualmente a destinazione agricola. L'elemento percettivo dell'area in cui ricadono i terreni su cui realizzare l'impianto fotovoltaico è dato dal paesaggio agricolo il cui elemento caratterizzante è la frammentarietà culturale e la presenza di un reticolo di fossi e scoline. Questo reticolo è necessario alla regimentazione delle acque superficiali e al mantenimento della falda libera al di sotto di una certa quota dal piano di campagna in

modo tale da rendere fattibile la coltivazione dei terreni. [...] Sono, inoltre, presenti delle alberature sparse lungo la viabilità interpodereale, lungo le strade ed in aree private a corredo di case rurali, in genere con essenze arboree costituite da pioppo bianco e pioppo nero (*Populus Alba e Nigra*). Lungo le strade che costeggiano i canali sono presenti anche diversi esemplari di gaggie (*Robinia Pseudoacacia*)».

Ricognizione vincolistica e di idoneità dell'area

Secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato *NPD_VIG_PAE01rev - Relazione paesaggistica_signed*]: «[...] Per quanto riguarda il vincolo della fascia di rispetto di 150 metri dal Canale Grimanella e Graicella Grimani, esso interessa circa 10,62 ha, ovvero il 34% dell'intera area di intervento. Di questi, 4,13 ha saranno destinati a verde di mitigazione ambientale, ovvero quell'area che la lottizzazione Green Village già destinava a verde, mentre i restanti 6,49 ha saranno occupati dagli elementi costitutivi dell'impianto».

CONSIDERATO che, come precisato dal Proponente nella documentazione fornita a valle della richiesta di integrazioni trasmessa da questo Ufficio con nota prot. 4781-P del 20.10.2022: «L'intervento non ricade in area vincolata ai sensi della parte seconda (Beni Culturali) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'intervento dista 350 metri dal bene sottoposto a tutela Villa La Zambonina, Beni architettonici di interesse culturale non verificato, ID bene 251249» [Cfr. Documento Unitario Integrazioni, Elaborato *NPD_VIG_AMM-A11 - Documento unitario integrazioni*].

CONSIDERATO che, secondo quanto precisato dal Proponente nella documentazione fornita a valle della richiesta di integrazioni trasmessa da questo Ufficio con nota prot. 4781-P del 20.10.2022, ai sensi della Legge Regionale n. 17 del 19 luglio 2022:

«[...] L'intervento non interferisce con coni visuali, luoghi di notorietà internazionale e di attrattività turistica. Dalla vicina Villa La Zambonina, vista la distanza di 350 metri e vista l'altezza contenuta del futuro ostacolo di soli 2,7 metri in posizione di massima estensione, saranno visibili le sole opere arboree di mitigazione perimetrale, senza alcuna alterazione significativa dell'immagine e dei luoghi.

[...] Le aree interessate dall'opera non rientrano nei Paesaggi Agrari Storici e Terrazzati.

[...] L'opera non interferisce con centri storici, ville venete, complessi ed edifici di pregio architettonico, pertinenze e contesti figurativi. Per l'interferenza con la Villa La Zambonina, si richiama quanto già riportato.

[...] L'intervento ricade parzialmente all'interno della fascia di rispetto di 150 m da fiumi e torrenti, motivo per cui è stata richiesta autorizzazione paesaggistica.

[...] I terreni interessati dal progetto non sono considerabili superficie agricola utilizzata (SAU) in quanto calcolata nel dimensionamento del PAT come area residenziale e non superficie agricola. La commissione regionale VAS nel proprio Parere n. 37 del 17 maggio 2012 infatti non accoglie l'osservazione di rendere l'area, per la parte inedita, nella quantità di terreno SAU.

[...] Lo stesso PTRC ritiene l'Ambito della Bassa Pianura Veronese quale territorio agricolo per eccellenza, con ampie distese coltivate a seminativi, riso e tabacco. Tuttavia, i terreni interessati dal progetto sono considerabili superficie agricola utilizzata (SAU) in quanto calcolata nel dimensionamento del PAT come area residenziale e non superficie agricola».

Impatto percettivo e mitigazioni

Secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Relazione Paesaggistica, Elaborato *NPD_VIG_PAE01rev - Relazione paesaggistica_signed*]: «In prima istanza si può senz'altro affermare che, data la natura pianeggiante di tutta l'area circoscritta dal raggio d'indagine, il sito risulta scarsamente o niente affatto visibile ad altezza uomo da tutto il perimetro dell'area. La visibilità dell'impianto sarà ulteriormente mitigata dalla fascia vegetale di mitigazione che verrà realizzata lungo tutto il perimetro, che avrà altezza maggiore di qualunque componente di impianto, sia *tracker* fotovoltaici che cabine elettriche».

Inoltre, secondo quanto specificato dal Proponente nella documentazione prodotta in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata da questa Soprintendenza Speciale e trasmessa con nota prot. 4781-P del 20.10.202 [Cfr. Documento Unitario Integrazioni, Elaborato *NPD_VIG_AMM-A11 - Documento unitario integrazioni*]:

«In merito alla vicinanza dell'intervento con Villa La Zambonina, si rappresenta anche attraverso i nuovi fotoinserti che, data la distanza di 350 metri, gli elementi arborei esistenti e l'altezza contenuta del futuro ostacolo di 2,7 metri in posizione di massima estensione, saranno vivibili le sole opere di mitigazione perimetrali, senza alcuna alterazione significativa dei luoghi.

Come proposta migliorativa si rimanda alle modifiche di progetto che per questo specifico punto prevedono:

- ampliamento della fascia verde perimetrale, che passa da 10 a 15 m di larghezza, con conseguente arretramento degli inseguitori solari rispetto ai confini dell'area di impianto. Per tutto il verde perimetrale è previsto l'impianto in modalità naturaliforme e sesto di



impianto di *Celtis australis* (Bagolaro), *Fraxinus excelsior* (Frassino) e *Junglas regia* (Noce) lungo la fascia perimetrale e, in corrispondenza della zona interna alla fascia di tutela dal fiume Grimanella e Graicella Grimani, verranno altresì collocati esemplari di *Populus nigra* (Pioppo nero) e *Salix alba* (Salice bianco), oltre che *Quercus robur* (Farnia), *Ulmus minor* (Olmo campestre) e *Acer campestre* (Acer campestre).

- Diminuzione altezza asse di rotazione dell'inseguitore solare che passa dai 1,77 metri del progetto presentato ai 1,67 metri del nuovo progetto adeguato (2,7 metri in posizione di massima estensione), nel rispetto delle specifiche dimensionali del costruttore dei tracker».

Ulteriori interventi di adeguamento del progetto con lo scopo di migliorarne l'inserimento paesaggistico, secondo quanto riportato dal Proponente [Cfr. Documento Unitario Integrazioni, Elaborato NPD_VIG_AMM-A11 - *Documento unitario integrazioni*], hanno riguardato:

«- aumento del verde perimetrale in prossimità della porzione meridionale della sponda del corso d'acqua Grimanella e Graicella Grimani, arretrando i tracker di ulteriori 10 m c.ca rispetto alla precedente posizione;

- aumento dell'interasse tra una fila di moduli e l'altra (da 4,2 a 4,4 metri);
- cambio del modello di modulo fotovoltaico impiegato che consentirà: la riduzione della superficie radiante di 10.420 mq, passando da 103.895 mq del progetto presentato a 93.475 mq del progetto adeguato; diminuzione dei moduli fotovoltaici pari a 4.560 unità, passando dai 38.000 del progetto presentato ai 33.400 del progetto adeguato;
- inserimento di siepi arbustive all'interno dei campi fotovoltaici, in particolare lungo il sistema principale di canali e lungo la viabilità e gli assi orizzontali, in modo da rafforzare il disegno del paesaggio agricolo storicamente consolidato sulla base delle divisioni fondiarie.

[...] In merito alle caratteristiche architettoniche dell'involucro edilizio delle cabine, il nuovo progetto adeguato prevede un'architettura a cabina prefabbricata realizzata con tetto a due falde e copertura in coppi, omologate, utilizzando i colori RAL 1015 "avorio chiaro" per le facciate e RAL 6021 "verde pallido" per i serramenti.

VALUTATO che tali modifiche progettuali possono ancora essere implementate per ridurre l'impatto patrimonio culturale secondo le indicazioni contenute nel quadro prescrittivo.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente territorialmente ha analizzato la documentazione pubblicata così come successivamente integrata dal Proponente e ha riferito quanto segue in merito alla *Situazione Vincolistica dell'area oggetto d'intervento*.

- *Beni paesaggistici*

Le aree interessate dall'intervento risultano in parte sottoposte a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), riguardante un corso d'acqua inserito nell'elenco dei beni paesaggistici tutelati della Regione del Veneto ("23100 – Grimanella e Graicella Grimani"). Nel tratto considerato, il corso d'acqua conserva intatto il suo alveo e, lungo le sponde, in particolare nel tratto settentrionale, mantiene in parte ancora integri i propri caratteri naturalistici, per la presenza di una consolidata vegetazione ripariale. Nel tratto centrale e meridionale della fascia spondale interessata dal progetto, seppur la presenza di vegetazione ripariale appaia significativamente ridotta, il suolo è attualmente utilizzato unicamente per finalità agricole e non vi si riscontra la presenza di alcun manufatto edilizio.

- *Beni archeologici*

Nulla da osservare. Dalla documentazione raccolta emerge, tuttavia, un potenziale archeologico medio/alto per l'area in cui insisterà l'opera in oggetto, la presenza nella zona di numerosi contesti archeologici, afferenti a un arco cronologico compreso almeno dall'età del Bronzo all'età Romana, anche molto prossimi all'area in progetto.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente territorialmente ha analizzato la documentazione pubblicata così come successivamente integrata dal Proponente e ha riferito quanto segue in merito agli *Impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento*

- *Beni paesaggistici*

Si dà atto che il progetto ha prodotto una Relazione paesaggistica che, in termini generali, può essere considerata in linea con quanto previsto dal DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006).



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

L'estensione degli interventi nel loro complesso, la dimensione dell'impianto fotovoltaico, le pregevoli e sostanzialmente integre caratteristiche fluviali, naturalistiche e agrarie delle aree coinvolte e tutelate paesaggisticamente, la vicinanza degli interventi a insediamenti anche di antica origine e gli impatti percettivi che si riverberano su un amplissimo ambito territoriale appaiono, per alcuni aspetti critici, in particolare per l'impatto diretto sulla fascia di rispetto fluviale tutelata paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142 c. 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Come già evidenziato in fase di richiesta integrazioni, infatti, le opere di mitigazione proposte all'interno di tale fascia appaiono non sufficienti a garantire una effettiva mitigazione dell'intervento e soprattutto non coerenti con l'estensione, la morfologia e le caratteristiche delle aree tutelate, le quali possiedono caratteristiche morfologiche e di sistemazione dei suoli omogenee. All'interno di tale fascia, le opere a verde di mitigazione dell'impianto appaiono relativamente consistenti nella porzione settentrionale, per una profondità pari all'incirca nella metà della fascia tutelata; procedendo verso Sud, tuttavia, le stesse opere a verde arretrano sempre più in favore dell'impianto sino a ridursi, nella porzione meridionale, ad una striscia di terreno estremamente poco consistente, la cui piantumazione con alberature e arbusti autoctoni avrebbe uno scarsissimo impatto anche in termini ecologici e forestali, oltre che di mitigazione a livello paesaggistico. Tale scelta progettuale appare quindi incoerente con le caratteristiche dei luoghi e le possibilità che essi offrono in termini di rinaturalizzazione della fascia fluviale, data l'attuale sistemazione agricola dei suoli privi di qualunque manufatto edilizio.

In relazione a tali criticità, in fase di richiesta integrazioni la ditta proponente era stata esplicitamente invitata, fra le altre cose, a fornire *“le motivazioni, di ordine paesaggistico, in base alle quali il progetto delle opere di mitigazione si ritenga debba discostarsi in maniera così evidente dall'estensione, dalla morfologia e dalle caratteristiche della fascia di territorio tutelata paesaggisticamente, differenziandosi inoltre in maniera molto significativa all'interno della stessa tra le porzioni settentrionale e meridionale”*.

A valle delle integrazioni ricevute, dalla Relazione paesaggistica aggiornata non si evincono – rispetto alle specifiche criticità sopra esposte – né le suddette motivazioni, né alcuna proposta migliorativa che tenda a risolvere o a mitigare in maniera sostanziale tali criticità. Nella Relazione aggiornata, in effetti, si ripropongono le medesime *“opere di compensazione consistenti prioritariamente nella realizzazione di un piccolo bosco ripariale lungo il lato ovest dell'impianto”* (pag. 123), già valutate in precedenza insufficienti e incoerenti rispetto alle caratteristiche dei luoghi tutelati. La stessa Relazione, peraltro, definisce *“piccolo”* il bosco ripariale proposto, il che sottolinea la mancata correlazione fra la sua estensione e quella, amplissima, dell'impianto fotovoltaico a terra.

- Beni archeologici

L'opera in questione comporta un intacco del sedime per la realizzazione dei cavidotti, per la fondazione delle cabine di campo, della cabina utente, della cabina di consegna, della cabina O&M e delle cabine destinate a locale tecnico, nonché per l'infissione delle strutture di supporto dei pannelli fotovoltaici.

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP competente, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale, le osservazioni al progetto (in particolare, quelle prodotte dal Comune di Vigasio), la VPIA, la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento con nota prot. 15342 del 17.05.203 (agli atti di questa Soprintendenza Speciale acquisito con nota prot. 8433 del 18.05.2023) ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto, tuttavia subordinato al rigoroso rispetto di precise condizioni inserite e integrate nel quadro prescrittivo che segue.

CONSIDERATO che le aree interessate dall'intervento risultano in parte sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 c.1, lett.c) riguardante un corso d'acqua inserito nell'elenco dei beni paesaggistici tutelati della Regione Veneto (*“23100 – Grimanella e Graicella Grimani*).

VALUTATO che le opere di mitigazione proposte non appaiono sufficienti a contenere gli impatti dell'intervento e, come sottolineato dalla Soprintendenza ABAP nel proprio parere sopra citato, soprattutto non coerenti con l'estensione, la morfologia e le caratteristiche delle aree tutelate.

CONSIDERATA la prossimità dell'impianto al complesso architettonico di Villa *“La Zambonina”*, del XVII secolo (Beni architettonici di interesse culturale non verificato, ID bene 251249).

CONSIDERATA, in accordo con quanto riferito dalla Soprintendenza ABAP competente e dal Comune di Vigasio, la necessità di incrementare la profondità della fascia verde perimetrale a Nord e a Est e a Sud dell'impianto e di garantire, in particolare sui lati Nord ed Est (verso il complesso architettonico della Villa La Zambonina) la messa a dimora di essenze arboree tipiche della pianura veneta, a medio e alto fusto ma soprattutto con sviluppo di chioma ampio (quali, ad esempio, le farnie, i morari, i noci, gli olmi etc..).



CONSIDERATI gli impatti generati anche dalle cabine elettriche che introducono elementi di forte artificialità in un contesto naturalistico e agrario, prossimo ad aree fluviali pregevoli e sostanzialmente integre.

CONSIDERATO che, per quanto attiene gli aspetti archeologici il Servizio II della DG ABAP nel contributo istruttorio sopra citato ha riferito quanto segue:

«[...] Si concorda con il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza ABAP alla realizzazione del progetto in oggetto e si ribadisce il rispetto delle prescrizioni archeologiche così come descritte nel citato parere prot. 15342.

Si specifica che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al comma 8 e ss. dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 dovrà necessariamente concludersi prima dell'inizio dei lavori, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere.

Sebbene l'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 o all'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, corre l'obbligo di sottolineare che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della presente fase procedimentale non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere previste. Ne consegue, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini sopra richiamate potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto – con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere – ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell'opera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Pertanto, affinché sia possibile attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ed effettuare lo svolgimento delle indagini prescritte, è necessario che il Proponente si attivi immediatamente per sottoscrivere con la competente Soprintendenza ABAP l'accordo di cui al c. 14 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico».

CONSIDERATO quanto stabilito dall'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 per cui *"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*.

VISTI e CONSIDERATI tutti i pareri e le osservazioni trasmessi e pubblicati sul sito del MASE al link sopra indicato.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere *ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.*

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'allora Ministro per i beni e le attività culturali, di linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con l'allora Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative.*



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL 06-6723.4401

PEC ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio ai sensi delle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, Parte IV) si auspica:

[...]

- c) *il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;*
- d) *il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo e alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;*
- e) *una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;*
- f) *la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.*

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di **salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio.**

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti**, stato di **qualità dell'area interessata.**

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che **il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo**, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Soprintendenza Speciale, come anche della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla



Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento valutando la compatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

VISTO il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*.

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".

VISTO il Decreto-legge 21 marzo 2022, n.21 coordinato con legge di conversione 20 maggio 2022, n° 51 "Misure urgenti per contrastare gli effetti umanitari ed economici della crisi ucraina".

VISTO il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

VISTO il Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune".

VISTA la legge urbanistica regionale Veneto del 23 aprile 2004, n. 11 (BUR Regione Veneto n. 107 del 17 luglio 2020) "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 62 del 30 giugno 2020 pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 107 del 17 luglio 2020.

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTO quanto previsto dalla DACR n. 5 del 31.01.2013 della Regione del Veneto in merito alle aree non idonee in recepimento del Decreto ministeriale 10 settembre 2010.

VISTO quanto previsto dalla legge regionale del Veneto del 19 luglio 2022, in merito agli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti.

CONSIDERATO che recentemente, in data 10.11.2022, il Ministero della Cultura e la Regione del Veneto hanno sottoscritto il protocollo congiunto per *l'adeguamento dell'intesa sottoscritta in data 15 luglio 2009 tra Ministero per i beni e le attività culturali e il Presidente della Giunta provinciale per il Veneto per l'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale in attuazione delle disposizioni di cui agli artt.135, comma 1, e 143 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

CONSIDERATO che l'art. 6 del Protocollo congiunto prevede la sottoscrizione da parte di Ministero e Regione di un Disciplinare attuativo "*volto a definire nel dettaglio i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma delle attività relative con riferimento ai diversi stralci*", *previste per la redazione del Piano*".

CONSIDERATO che in data 15.11.2023, il Ministero della cultura e la Regione del Veneto hanno sottoscritto il citato disciplinare attuativo.

CONSIDERATO che sia il suddetto Protocollo di intesa (art. 1 comma 4) che il disciplinare attuativo (art. 2 comma 2 lett.a) stabiliscono che il Piano paesaggistico sia redatto a partire dagli **obiettivi di qualità paesaggistica** definiti nell'"**Atlante ricognitivo**" e dagli "**Ambiti di paesaggio**", già condivisi con il Ministero in sede di adozione della Variante al PTRC 2009, adottata con DGR del 10 aprile 2013, e contenuti nel "Documento per la valorizzazione del paesaggio del Veneto" elaborato del PTRC 2020.

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento, secondo le ricognizioni rappresentate nel "Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto" è ricompresa all'interno dell'**Ambito 34 Bassa Pianura Veronese**, il cui valore naturalistico-ambientale risulta in parte compromesso "a causa della notevole semplificazione del paesaggio agrario e dei suoi caratteri ecologici: [...]. I fiumi e i fossi, spesso prossimi ad arterie viabilistiche, sono in gran parte irreggimentati; tuttavia il loro valore paesaggistico è notevole e il loro ruolo rispetto all'agricoltura immutato. Il paesaggio agrario e il sistema delle acque caratterizzano l'intero territorio, ordinando gli stessi insediamenti urbani" (Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, **Ambito n. 34 Bassa Pianura Veronese**, pagg. 448-455, § Caratteri del Paesaggio - **Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali**).



CONSIDERATO che in merito alle **Dinamiche di trasformazione**, si deve sottolineare che per quanto attiene all'**integrità storico-culturale**, "l'intero sistema storico-naturalistico agrario presenta naturalità limitata, tuttavia con caratteristiche di unicità e singolarità. [...] Il territorio, attraversato da numerose arterie stradali, è oggi caratterizzato da una evidente dispersione produttivo-logistica che tende a compromettere la qualità del paesaggio aperto. Il paesaggio agrario stesso, del resto, essendo stato spogliato delle originarie alberature per agevolare le pratiche agricole, risulta essere oggi povero di armatura arborea e in tal modo sono più evidenti le barriere ottiche costituite dagli insediamenti produttivi, che vengono percepiti anche a grande distanza". (Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, **Ambito n. 34 Bassa Pianura Veronese**, pagg. 448-455, § **Dinamiche di trasformazione – Fattori di rischio e vulnerabilità**).

CONSIDERATO che per quanto attiene gli *Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA* il Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto riporta che "La riqualificazione del paesaggio di pianura oggi può essere definita come un obiettivo prioritario, intendendo con questo termine la riconversione del piatto paesaggio vegetazionale presente in uno maggiormente arborato" (Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, **Ambito n. 34 Bassa Pianura Veronese**, pagg. 448-455, § **Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA**).

CONSIDERATO che per conservare e migliorare la qualità del paesaggio il PTRC propone, tra gli altri, i seguenti **obiettivi e indirizzi prioritari**:

3. Funzionalità ambientale dei sistemi fluviali

- 3a. Salvaguardare gli ambienti fluviali ad elevata naturalità [...].
- 3b. Incoraggiare la vivificazione e la rinaturalizzazione degli ambienti fluviali maggiormente artificializzati o degradati [...].
- 3c. Incoraggiare ove possibile, la ricostituzione della vegetazione ripariale autoctona.

9. Diversità del paesaggio agrario

- 9b. Salvaguardare gli elementi di valore ambientale anche dove residuali, che compongono il paesaggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi, scoline, ecc.).

15. Valore storico-culturale dei paesaggi agrari storici

- 15a. Promuovere la conoscenza dei paesaggi agrari storici e degli elementi che li compongono e incoraggiare pratiche agricole che ne permettano la conservazione.

24. Valore culturale e testimoniale degli insediamenti e dei manufatti storici

- 24b. Scoraggiare interventi che compromettano il sistema di relazioni degli insediamenti storici con i contesti originari, [...] anche attraverso politiche di contenimento dell'edilizia sparsa e degli insediamenti produttivi.

26. Qualità urbanistica ed edilizia degli insediamenti produttivi

- 26a. Individuare linee preferenziali di localizzazione delle aree produttive sulla base della presenza dei servizi e delle infrastrutture, scoraggiando l'occupazione di territorio agricolo non infrastrutturato.
- 26b. Promuovere il riordino urbanistico delle aree produttive esistenti in vista di una maggiore densità funzionale e un più razionale uso dei parcheggi e degli spazi pubblici, dell'approvvigionamento e della distribuzione dell'energia, dei servizi comuni alle imprese e dei servizi ai lavoratori.

(Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, **Ambito n. 34 Bassa Pianura Veronese**, pagg. 448-455, § **Obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica preliminari ai PPRA**).

CONSIDERATO che nel Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto Villa "La Zambonina" è censita nell'elenco delle ville venete, le quali, per le loro origine storiche, per la loro funzione e per gli usi nei differenti secoli, sono legate indissolubilmente con il territorio di appartenenza sia per quanto riguarda gli spazi più prossimi che per quanto concerne le aree agricole circostanti.

Come riportato nel citato documento: «*Gli insediamenti di villa - di proprietà pubblica o privata disseminati nel territorio regionale e in alcuni casi aperti al pubblico - nel loro insieme o per la loro presenza singola, sono riconosciuti anche dal punto di vista percettivo ed identitario come bene fondante caratterizzante la storia e il paesaggio veneto; questi valori sono riconosciuti sia dal cittadino che ha rapporti di quotidianità con la villa che dal turista che visita il territorio e la campagna veneta. [...] In questo contesto è evidente che l'obiettivo di tutelare e valorizzare il sistema delle ville venete è irrinunciabile. La loro conservazione, mediante forme di uso compatibili con il carattere del bene, ed insieme la tutela del contesto paesaggistico entro cui esse sono situate, costituiscono condizione essenziale per l'assetto dello spazio rurale non meno che per il rispetto della memoria storica regionale.*



Il nuovo PTRC si prefigge, inoltre, di salvaguardare l'intorno urbanistico del singolo monumento e di ricomporre l'immagine ambientale, in quanto parte significativa dell'identità culturale veneta» (Cfr. Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto, Ambito n. 34 Bassa Pianura Veronese, pagg. 39-67, § 3.2 Le ville venete).

VALUTATO che il progetto in esame, così come formulato e adeguato a seguito delle richieste formulate da questo Ministero con nota prot. 4781-P del 20.10.2022, pur nella considerazione delle proposte migliorative e di incremento delle misure mitigative, generi significativi impatti sia di tipo diretto – sull'ambiente fluviale - che di tipo indiretto – interferendo con il sistema di relazione tra il manufatto storico di Villa "La Zambonina" e il suo contesto originario e che quindi deve necessariamente ancora essere migliorato al fine di contenere gli impatti paesaggistici, secondo il quadro prescrittivo sotto riportato.

CONSIDERATO che la fascia di mitigazione ambientale perimetrale proposta ai lati dell'impianto è suscettibile di ulteriore miglioramento sia in termini di consistenza che di conformazione

EVIDENZIANDO che, in generale a parere di questa Amministrazione, in coerenza con lo stesso D.lgs n.152/2006 con la normativa nazionale in materia e con quanto ribadito anche dal PNIEC, rimane auspicabile che la scelta localizzativa per l'installazione di impianti fotovoltaici sia orientata prioritariamente verso aree già interessate da edificazioni, impermeabilizzazione e infrastrutturazione del suolo, per garantire il minor consumo dello stesso e il minore impatto paesaggistico in contesto agricolo.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere di competenza trasmesso sopra citato ha verificato il quadro vincolistico dell'area vasta relativa all'intervento e nell'area di intervento.

VALUTATE le caratteristiche dell'intervento e le interferenze attuali e potenziali con il contesto paesaggistico e con le aree e i beni tutelati ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42.

VALUTATO che il progetto e le misure di mitigazione di impatto ambientale risultano ancora migliorabili e perfezionabili rispetto agli impatti diretti e indiretti generati dall'impianto.

A **conclusione** dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati prodotti e integrati dalla Nextpower Development Italia S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, per quanto di propria competenza, esprime

parere favorevole

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Nextpower Development Italia S.r.l. per il *progetto di un impianto fotovoltaico avente potenza potenziale pari a 22 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica e RTN, integrato da un sistema di accumulo, da realizzarsi nel Comune di Vigasio (VR), in località Via delle Robinie ex lottizzazione Green Village*. nel rispetto rigoroso delle seguenti condizioni ambientali, dalla **n.1** alla **n.4**:

1. Si chiede che la realizzazione dell'impianto (ogni suo elemento) avvenga esclusivamente al di fuori della fascia spondale di 150 metri dal corso d'acqua, tutelata ai sensi dell'art. 142 c.1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

All'interno di tale fascia dovrà realizzarsi, quale opera di mitigazione dell'impianto, un bosco ripariale dalle caratteristiche di quello previsto dal progetto ma dalla profondità di non meno di 75 metri, a partire dall'argine del corso d'acqua verso Est, in maniera omogenea lungo l'intera estensione dell'area di intervento, da Nord a Sud.

Accanto al bosco, ad occupare gli ulteriori 75 metri della fascia tutelata verso Est, dovrà mantenersi l'attuale suddivisione fondiaria dei terreni, prevedendo il loro utilizzo esclusivamente per la messa a dimora di coltivazioni agrarie tradizionalmente presenti nel suo immediato contesto.

Ambito di applicazione Aspetti progettuali, paesaggio

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza ANTE OPERAM: Fase precedente alla progettazione esecutiva: **prima dell'stanza di Autorizzazione paesaggistica**

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

2. Nelle aree adiacenti agli ambiti tutelati, concordando con le osservazioni prodotte dal Comune di Vigasio e nel perseguimento degli obiettivi del *Documento di valorizzazione del paesaggio veneto* del PTRC del Veneto si chiede di modificare l'impianto planimetrico del progetto, riducendo la superficie occupata dai pannelli fotovoltaici e incrementando la fascia di verde perimetrale lungo il margine esterno Nord, Est e Sud dell'impianto.



In particolare, si chiede di:

- 2.1 Vista la presenza a breve distanza dall'impianto del complesso architettonico di Villa "La Zambonina", del XVII secolo, sui lati Nord ed Est dovranno essere ridotte le aree destinate a pannelli fotovoltaici eliminando quelli previsti nelle particelle catastali n. 132 e n. 96 e arretrando quindi le recinzioni attestandole lungo il perimetro delle particelle catastali; in luogo dei pannelli fotovoltaici dovranno essere previste aree a verde;
- 2.2 sul lato est eliminare le prime tre file di pannelli fotovoltaici fino al canale che corre in direzione nord-sud; incrementare di almeno 30 metri (oltre i 15 metri previsti) la profondità della "fascia verde perimetrale" che corre da Nord a Sud dell'impianto attestando la recinzione sul lato interno del canale verso il campo fotovoltaico.

Sia per il punto 1.1 che per il punto 2.2 la "fascia a verde perimetrale" e le fasce liberate da pannelli fotovoltaici e recinzioni dovranno prevedere la messa a dimora di essenze arboree tipiche della pianura veneta, a medio e alto fusto ma soprattutto con sviluppo di chioma ampio, quali ad esempio le farnie, i moràri, i noci, gli olmi, ecc. Si veda, a tal proposito nonché per la costituzione del bosco ripariale di cui sopra, anche la pubblicazione di Veneto Agricoltura sui "Paesaggi agrari della pianura veneta", in particolare la parte dedicata agli alberi (pp. 109-136), scaricabile al seguente link:<https://www.venetoagricoltura.org/2014/07/editoria/paesaggi-agrari-della-pianura-veneta/>

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM; Fase: 2. Fase precedente alla progettazione esecutiva.

Prima dell'istanza di autorizzazione

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

3. In accordo con le osservazioni del Comune di Vigasio, dovrà essere rimossa la cabina elettrica posta in fregio alla SP 51 collocandola in area limitrofa, più arretrata rispetto alla strada e totalmente mitigata da opere a verde. Tutte le cabine elettriche previste siano intonacate e dipinte con colori tenui e delicati, nella gamma delle terre gialle tipiche della zona.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM Fase: 2. Fase di progettazione esecutiva Prima dell'istanza dell'autorizzazione

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

4. Per quanto riguarda la tutela archeologica si dispone l'attivazione della procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Si dispone, quindi, l'esecuzione di saggi archeologici preventivi distribuiti omogeneamente nell'area per garantirne adeguata copertura, secondo un piano da concordare con la Soprintendenza ABAP. Dette indagini dovranno essere condotte per il tramite di archeologi dotati dei prescritti requisiti di professionalità.

Si segnala fin d'ora che, in caso di rinvenimenti di particolare interesse ed entità, potranno essere richiesti ulteriori sondaggi e scavi in estensione.

Si chiede di comunicare alla Soprintendenza ABAP con congruo preavviso, non inferiore a dieci giorni, la data di inizio delle attività, indicando i nominativi degli archeologi professionisti incaricati.

Si ricorda che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta, in tutte le fasi operative, sotto la direzione tecnico scientifica della Soprintendenza ABAP alla quale andrà consegnata entro il termine di sei mesi la documentazione delle indagini, anche in caso di esito negativo.

Si specifica che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà necessariamente concludersi prima dell'inizio dei lavori, ivi compresi quelli preliminari e di allestimento del cantiere.

Sebbene l'art. 19, comma 2, lettera c) del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 svincoli l'adozione del parere e del provvedimento di VIA dalla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 o all'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, corre l'obbligo di sottolineare che la lacuna conoscitiva derivante dalla mancata esecuzione delle indagini archeologiche nell'ambito della presente fase procedimentale non consente di individuare preventivamente eventuali elementi ostativi alla localizzazione delle opere prevista. Ne



conseguo, quindi, che il rinvenimento di resti archeologici nel corso delle indagini sopra richiamate potrà imporre – qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse – approfondimenti di indagine oltre che modifiche anche sostanziali del progetto – con conseguenti potenziali ritardi nei tempi e incrementi dei costi di progettazione e realizzazione delle opere – ovvero la parziale o completa irrealizzabilità dell’opera, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.

Pertanto, affinché sia possibile attivare la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ed effettuare lo svolgimento delle indagini prescritte, si comunica che è possibile sottoscrivere con la competente Soprintendenza ABAP l’accordo di cui al c. 14 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Si tenga presente quanto stabilito dall’art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023 per cui “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: archeologia.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM Fase 3. *Fase precedente la cantierizzazione* -
Descrizione: *Prima dell’avvio delle attività di cantiere.*

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza.

Si ribadiscono, infine, i disposti stabiliti dagli artt. 90, 161, 169 e 175, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.

Per quanto sopra riferito, si fa presente che l’Autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non potrà essere rilasciata con il concerto di questo competente Direttore generale del Ministero della cultura ai sensi dell’art. 25 comma 2-*quinquies* del dlgs n. 152/2006.

Pertanto, per l’ottenimento di tale autorizzazione paesaggistica sarà cura del Proponente avanzare apposita istanza presso gli Uffici competenti secondo la normativa vigente in materia a valle del provvedimento di VIA di esito positivo e nel rispetto rigoroso di quanto stabilito nel quadro prescrittivo sopra riportato per le Componenti/Patrimonio culturale: paesaggio.

Il Funzionario arch. Enrica Gialanella 
Responsabile della U.O.T.T. n. 8 Servizio V DG-ABAP
Regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige
tel. 06/6723.4726 – enrica.gialanella@cultura.gov.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
Dott. Luigi LA ROCCA 